

# TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA

Sezione Fallimentare

RELAZIONE DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE EX ART. 172 L.F.

Concordato Preventivo n° 9/2020

Decreto del Tribunale di Venezia del 28.01.2021 (depositato in Cancelleria il 01.02.2021)

CALZATURIFICIO MARTINA S.N.C.  
DI MASSAROTTO GIANNI E ZANTA MIRELLA

Sede legale in via dell'Artigianato n. 1, Campagna Lupia 30010 (VE)

Codice fiscale e numero registro imprese di Venezia: 00753730274

Giudice Delegato: dottoressa Silvia BIANCHI

Commissario Giudiziale: dottoressa Isabella TOMASIN

## Indice

1. Il ricorso e il decreto di ammissione: formalità e adempimenti.....	3
1.1 Il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo.....	3
1.2 Decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo .....	5
1.3 Adempimenti iniziali .....	6
2. Funzione e contenuto della presente relazione.....	7
3. Cenni storici e giuridici della Società, fatti rilevanti negli ultimi periodi di gestione e cause del dissesto .....	8
4. Condotta del debitore.....	9
5. Precisazioni di ordine metodologico .....	11
6. Proposta di concordato .....	12
7. Tempistiche.....	15
8. L'esame analitico delle attività e della passività.....	16
8.1. Attività.....	17
8.2. Passività.....	17
8.2.1 Creditori in prededuzione .....	17
8.2.2 Creditori privilegiati .....	18
8.2.3 Creditori chirografari.....	20
9. Garanzie offerte ai creditori .....	25
10. Utilità che, in caso di fallimento, possono essere apportate da azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie che potrebbero essere promosse nei confronti di terzi	25
11. Conclusioni .....	28

Ill.ma Giudice Delegato,

Signori Creditori,

la sottoscritta commissario giudiziale della procedura in epigrafe, dimette ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 172 l.f. la propria

**Relazione sulle cause del dissesto, sulla condotta del debitore, sulla proposta di concordato preventivo e sulle garanzie offerte ai creditori della società Calzaturificio Martina s.n.c. di Massarotto Gianni e Zanta Mirella.**

1. Il ricorso e il decreto di ammissione: formalità e adempimenti

1.1 Il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo

La società Calzaturificio Martina s.n.c. di Massarotto Gianni e Zanta Mirella (in seguito Calzaturificio Martina snc, la Società o la Debitrice), con sede in Campagna Lupia (VE), in via dell'Artigianato 1, Cap 30010, iscritta al Registro delle imprese di Venezia Rovigo al n. 00753730274, in data 30 luglio 2020 ha presentato al Tribunale di Venezia, ricorso per essere ammessa alla procedura di concordato preventivo, con richiesta di concessione del termine ai sensi dell'art. 161, comma 6 l.f.

Con decreto del 31 luglio 2020, depositato in cancelleria il 3 agosto 2020, il Tribunale di Venezia ha accolto la richiesta, concedendo termine di 120 giorni per la presentazione della proposta definitiva di concordato preventivo unitamente alla documentazione di cui all'art. 161 commi 2 e 3 l.f. o di una domanda di omologa di un accordo di ristrutturazione dei debiti e nominando la scrivente quale commissario giudiziale con il compito di vigilare sull'attività che la società sarebbe andata a compiere fino alla scadenza del termine assegnato.

Con lo stesso provvedimento il Tribunale ha disposto i seguenti obblighi informativi, disponendo altresì che copia delle relazioni venisse trasmessa alla scrivente commissario giudiziale a cura di parte istante:

- breve relazione informativa sulla gestione corrente, con l'elenco delle più rilevanti operazioni compiute, e l'indicazione della giacenza di cassa e delle rilevanti variazioni di magazzino, da predisporre ogni 30 giorni;
- report specifico su ciascuna significativa operazione industriale e/o finanziaria, quando si verifica;

- situazione economico patrimoniale aggiornata, ogni 30 giorni;
- elenco dei creditori, con la data in cui è sorto il credito, e dei pagamenti effettuati, da predisporre ogni 30 giorni, fermo il divieto di effettuare il pagamento di debiti anteriori alla presentazione del ricorso;
- movimentazione di cassa e banche aggiornata, da predisporre ogni 30 giorni;
- copia dei documenti oggetto degli incassi e pagamenti di cui alla movimentazione suddetta.

La scrivente ha accettato l'incarico essendo in possesso dei requisiti professionali richiesti e non ricorrendo alcuna delle incompatibilità previste dall'art. 28 l.f. e non ricorrendo alcuna delle situazioni di cui all'art. 35 commi 1 e 4-bis del d.lgs 159/2011, modificato dal d.lgs 54/2018.

In data 23 dicembre 2020 la società Calzaturificio Martina snc ha depositato il Piano di concordato preventivo liquidatorio e la proposta ai creditori, con allegati la perizia di stima dei beni immobili sociali, la perizia di stima dei beni immobili personali dei soci (interamente posseduti), la perizia di stima dei beni mobili, un'offerta di acquisto di detti beni immobili personali, un'offerta di acquisto di parte dei beni strumentali, nonché la relazione di attestazione ex art. 161 comma 3 l.f. del dott. Giovanni Striuli.

In estrema sintesi il piano prevede la liquidazione di tutti i beni della Società e di due beni immobili dei soci, suddivide i creditori chirografari in due classi, la prima formata da fornitori, banche e creditori diversi e la seconda dai soci per finanziamenti, prevedendo il soddisfacimento dei creditori appartenenti alla prima classe nella misura del 36,33% del loro credito, mentre per la seconda non è previsto alcun riparto, se non dopo che fossero integralmente soddisfatti, oltre ai creditori privilegiati, gli altri chirografari.

Il Tribunale di Venezia, esaminata la domanda di concordato preventivo liquidatorio, la documentazione e l'attestazione alla stessa allegata, ha effettuato alcuni sostanziali rilievi ed osservazioni ed in particolare ha rilevato la necessità che la società debitrice specificasse come intendeva "assicurare", ai sensi dell'art 160 ultimo comma l.f., il soddisfacimento nella misura del 20% dell'ammontare dei crediti chirografari, in particolare focalizzando l'attenzione sull'ipotizzato valore di realizzo dell'immobile sociale che costituisce la parte più rilevante dell'attivo concordatario, nonché sull'importo dell'imposta sul valore aggiunto che dovrà essere pagata in aggiunta a quanto dovuto ai professionisti che emetteranno fattura solo al momento del pagamento, costi che nel piano sono stati considerati nella misura dell'imponibile, dunque al netto di IVA.

Tanto premesso il Tribunale, con decreto del 7 gennaio 2021, ha assegnato termine di 15 giorni per fornire i chiarimenti e le integrazioni richiesti.

La Società il 19 gennaio 2021 ha dunque depositato una Nota di chiarimenti ed integrazioni con la quale, nell'ipotesi che:

- l'effettivo valore di realizzo degli immobili non coperti da offerta ferma possa avvenire a cifre inferiori rispetto a quello di presumibile realizzo indicato nel piano, rendendo così impossibile il raggiungimento della percentuale minima del 20% di soddisfazione dei creditori chirografari prevista dalla legge,
- l'importo da pagare ai fornitori a titolo di IVA, che dà luogo ad un credito verso l'Erario, potrebbe non essere immediatamente compensabile con altre imposte,

i soci della Società ed i loro tre figli, signori Martina, Pietro e Andrea Massarotto, creditori della medesima in quanto dipendenti della stessa, *condizionatamente al buon fine del concordato e cioè all'approvazione dei creditori, all'omologazione della proposta concordataria ed alla definitiva e positiva esecuzione del concordato*, hanno offerto di integrare l'attivo come di seguito sintetizzato: (i) proposta di acquisto da parte dei figli di quote di diritti immobiliari di cui sono titolari i genitori per il prezzo di euro 20.000 con versamento del ricavato da parte dei genitori a favore dei creditori chirografari; (ii) disponibilità a rinunciare parzialmente e proporzionalmente ai loro crediti di lavoro verso la Società fino alla concorrenza massima complessiva di euro 80.000 a favore dei creditori chirografari ed inoltre, (iii) alternativamente, la disponibilità ad effettuare finanziamenti per coprire il fabbisogno finanziario dell'anticipazione dell'IVA sopra menzionata per l'importo di euro 30.521,00, oppure ad accettare in parziale soddisfazione del loro credito da lavoro la cessione a loro favore del credito IVA per pari importo.

Successivamente, il 22 gennaio 2021, sempre entro il termine dei 15 giorni concesso dal Tribunale, la Società ha altresì depositato una perizia di stima del valore delle quote immobiliari minoritarie indivise di cui all'offerta dei figli sopra riportata, in modo da permettere al Tribunale di valutare la congruità di detta offerta.

## 1.2 Decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo

Con decreto del 28 gennaio 2021, depositato in data 1 febbraio 2021, verificata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta e allegata, rilevato il contenuto della proposta, come successivamente integrata con l'offerta da parte dei figli dei soci, sintetizzata al paragrafo precedente, il Tribunale ha ritenuto sussistere le condizioni per ammettere la società al concordato preventivo e ha determinato la somma di cui all'art. 163 comma 2 n. 4) l.f. in euro 12.000 da depositarsi entro il termine di 15 giorni, dichiarando così aperta la procedura di

concordato preventivo secondo quanto previsto dall'art. 163 l.f.. Ha delegato alla procedura il Giudice dottoressa Silvia Bianchi e nominato commissario giudiziale la scrivente, ha fissato in 7 giorni il termine per la consegna al commissario giudiziale della copia informatica o su supporto analogico delle scritture contabili e fiscali obbligatorie e ha ordinato la convocazione dei creditori per il giorno 27 aprile 2021 alle ore 9.30. Successivamente, come più avanti precisato, l'adunanza dei creditori è stata spostata al 25 maggio 2021, stessa ora.

### 1.3 Adempimenti iniziali

La Società, nel rispetto di quanto previsto dal Tribunale nel decreto di concessione del termine, ha tempestivamente depositato 5 relazioni informative mensili, allegando tutta la documentazione richiesta.

Ha inoltre dimostrato una condotta trasparente e collaborativa con la scrivente commissario, così come hanno fatto i suoi consulenti tutti.

La debitrice ha regolarmente adempiuto altresì a quanto prescritto nel decreto di ammissione alla procedura e segnatamente:

- ha consegnato alla scrivente commissario la copia informatica delle scritture contabili e fiscali obbligatorie;
- ha versato la somma di cui all'art. 163 comma 2 n. 4).

Il commissario giudiziale ha provveduto all'esecuzione degli adempimenti di rito, tra i quali:

- la verifica dell'elenco dei creditori e dei debitori sulla scorta delle scritture contabili presentate a norma dell'art. 161 l.f., apportando le necessarie rettifiche;
- la comunicazione ai creditori, a mezzo PEC o raccomandata A.R., di un avviso contenente la data di convocazione dei creditori, la proposta del debitore, il decreto di ammissione, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, l'invito a comunicare un indirizzo di posta elettronica certificata, la cui variazione è onere comunicare al commissario, con la precisazione che i voti inviati o comunque trasmessi saranno ritenuti validi solo se pervenuti successivamente al deposito della relazione art. 172 l.f. e che l'eventuale mancato esercizio del diritto di voto è considerato come voto contrario alla proposta;
- la comunicazione del proprio indirizzo di posta elettronica certificata, quale commissario giudiziale della società Calzaturificio Martina s.n.c. presso il Registro delle Imprese di Venezia Rovigo;

- l'accensione di un conto corrente intestato alla procedura, le cui coordinate sono state immediatamente comunicate alla debitrice ai fini del versamento della somma di cui all'art. 163 comma 2 n. 4);
- la redazione dell'inventario del patrimonio della debitrice ai sensi dell'art. 172 comma 1 l.f.;

## 2. Funzione e contenuto della presente relazione

Ai sensi dell'art. 172 comma 1 l.f. la presente relazione deve indicare in modo particolareggiato:

- le cause del dissesto,
- la condotta del debitore,
- le proposte di concordato,
- le garanzie offerte ai creditori.

La relazione deve altresì illustrare le utilità che, in caso di fallimento, possono essere apportate da azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie che potrebbero essere promosse nei confronti di terzi.

La presente relazione ha dunque lo scopo di informare i creditori aventi diritto di voto delle concrete possibilità di esecuzione del piano concordatario avanzato dalla società Calzaturificio Martina snc al fine di consentire agli stessi una più consapevole valutazione della proposta nonché una informata espressione di voto.

Qualora i creditori, o per essi un mandatario speciale, durante l'adunanza dei creditori, oppure entro i venti giorni successivi la chiusura del verbale della adunanza stessa, votassero positivamente la proposta presentata dal debitore – o un'eventuale altra proposta tra quelle concorrenti che dovessero pervenire entro il termine di 30 giorni prima della data fissata per l'adunanza dei creditori - e si riuscisse a raggiungere la maggioranza dei crediti ammessi al voto, il concordato verrebbe approvato ed omologato da parte del Tribunale con decreto motivato non soggetto a gravame.

Se al contrario, nei termini stabiliti non si raggiungono le maggioranze richieste dal comma 1, art. 177 l.f., il Giudice Delegato ne riferirà immediatamente al Tribunale, che deve provvedere a norma del comma 2, art. 162 l.f. ad emettere un decreto non soggetto a reclamo, dichiarando inammissibile la proposta di concordato. In tale caso il Tribunale, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti di cui agli artt. 1 e 5 l.f. dichiara il fallimento del debitore (e dei soci illimitatamente responsabili).

Si precisa che, anche nel caso in cui i creditori, che rappresentano la maggioranza dei crediti, approvassero il concordato, e lo stesso venisse omologato, non vi è la certezza del pagamento nelle percentuali indicate nella proposta né in quelle diverse stimate dalla scrivente

commissario, sussistendo sempre l'incognita derivante da un realizzo inferiore ai valori considerati nel piano o nella presente relazione.

### 3. Cenni storici e giuridici della Società, fatti rilevanti negli ultimi periodi di gestione e cause del dissesto

Dal Registro Imprese tenuto dalla la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura si rileva che la società è stata costituita in forma di società in nome collettivo in data 25 febbraio 1977 ed ha operato nel settore della fabbricazione e del commercio al dettaglio di calzature e accessori.

Soci illimitatamente responsabili sono i signori Gianni Massarotto e Mirella Zanta.

La società è stata iscritta al Registro delle Imprese di Venezia Rovigo in data 7 novembre 1978 con numero di iscrizione 00753730274, inizialmente all'Albo delle Imprese Artigiane e successivamente, con effetto dal 31 maggio 1995, cancellata dal medesimo albo a causa della perdita dei requisiti previsti dalla L. 443/85.

La prima sede è stata a Camponogara e nel 1989 è stata trasferita a Campagna Lupia.

L'amministrazione ordinaria della società era affidata disgiuntamente ai due soci, Massarotto Gianni e Zanta Mirella, mentre per gli atti di straordinaria amministrazione era necessaria la firma congiunta di entrambi.

Dal Registro Imprese risulta che la società al 31 marzo 2020 aveva in organico 19 dipendenti ed un collaboratore.

Le situazioni contabili annuali depositate in sede di richiesta di ammissione al concordato preventivo, documenti denominati "Stato economico – patrimoniale", e quelli successivamente consegnati alla scrivente espongono i seguenti risultati:

- Anno 2017 – l'esercizio dell'attività ha prodotto una perdita di euro 29.932,96;
- Anno 2018 – l'esercizio dell'attività ha prodotto una perdita di euro 105.855,11;
- Anno 2019 – l'esercizio dell'attività ha prodotto una perdita di euro 271.273,32.

nei due anni precedenti i risultati erano invece stati i seguenti:

- Anno 2015 – l'esercizio dell'attività aveva prodotto un utile di euro 40.147,79;
- Anno 2016 – l'esercizio dell'attività aveva prodotto un utile di euro 20.097,74;

I risultati negativi sono riferibili ad un progressivo calo del fatturato che nell'arco di 4 esercizi si è pressoché dimezzato. Dall'analisi dei risultati economici si evince infatti come, tenendo a base i ricavi conseguiti nell'esercizio 2015, nel 2019 i ricavi conseguiti siano inferiori allo stesso del 48%. La riduzione negativa è variamente ascrivibile ai diversi mercati geografici di sbocco, con



particolare incidenza delle esportazioni verso mercati extra UE, probabilmente dovuta all'apprezzamento dell'euro rispetto ad altre valute nonché alla crisi del rublo.

L'analisi delle risultanze contabili evidenzia come, nonostante tale contrazione del fatturato, la Società non sia stata in grado di ridurre proporzionalmente i costi di produzione ed in particolar modo i costi relativi al personale dipendente, cosa che, se fosse stata possibile, avrebbe potuto consentire di mantenere un equilibrio economico.

Dalla visura camerale si rileva infatti che nel 2017 il numero medio dei lavoratori alle dipendenza della società era di 25 unità, nel 2018 era di 23 e nel 2019 era di 21 unità.

Anche a livello economico si vede come i costi per il personale dipendente sono passati dal rappresentare il 24,22% del fatturato nel 2015 a raggiungere ben il 34,35% del fatturato nel 2019.

Per quanto riguarda il 2020, i ricavi di vendita sono stati conseguiti con la spedizione delle merci prodotte fino al momento del *lockdown* imposto dai decreti emergenziali seguiti allo scoppio della pandemia da Covid-19.

Il blocco dell'attività produttiva ha dato il colpo finale ad una situazione già economicamente e finanziariamente sbilanciata, motivo per il quale, preso atto del fatto che lo stato di crisi della Società non avrebbe più consentito una normale ripresa dell'attività, il 31 luglio 2020 i soci hanno deliberato di sciogliere anzitempo la società e di porla in liquidazione, nominando quale liquidatore il signor Gianni Massarotto, attribuendogli *altresì il potere di valutare la sussistenza dei presupposti per l'accesso a procedure negoziate di composizione della crisi o di liquidazione concorsuale e di procedere alla presentazione delle relative istanze, anche ai sensi degli artt. 6, 67, 152, 161, 182-bis l.f.*

#### 4. Condotta del debitore

Da quanto appreso dall'azienda, nel corso degli ultimi anni sono stati fatti vari tentativi di invertire il *trend* calante delle vendite, ricercando sbocchi commerciali alternativi e proponendosi quali terzisti per produttori di calzature di alta qualità.

In tale ottica, poiché i vecchi macchinari utilizzati erano divenuti obsoleti e la produzione non rispecchiava le esigenze di elevati standard produttivi richiesti dai marchi calzaturieri più importanti, nel 2016 era stato effettuato un importante investimento (euro 210.000) acquistando due nuovi macchinari. Tale investimento tuttavia non era risultato sufficiente per ottenere l'affidamento di commesse importanti, in quanto l'industria delle calzature di lusso richiede che la produzione sia organizzata con una manovia per il finissaggio, procedimento che richiede una maggior cura e lentezza, separata da quella della produzione. Nel novembre 2019 la Società era

riuscita a comprare un macchinario quasi nuovo per separare le due fasi produttive ed aveva poi riorganizzato la produzione in modo da poter risultare di interesse per le grandi marche, avviando così una serie di interlocuzioni finalizzate alla costituzione di rapporti utili per l'ottenimento di commesse. E' cosa nota quanto è poi successo con la pandemia, con il blocco delle attività produttive non essenziali e con la crisi dei mercati tuttora in atto che ha portato a richiedere la procedura concordataria che qui ci occupa.

Nel corso della procedura di concordato e fino alla stesura della presente relazione la Società, che era stata ammonita sul fatto che qualsiasi attività eccedente l'ordinaria amministrazione compiuta senza l'autorizzazione scritta del Giudice Delegato è inefficace rispetto ai creditori anteriori al concordato preventivo, non ha effettuato operazioni di straordinaria amministrazione o atti di disposizione non autorizzati, ma, come si evince dalle relazioni informative periodiche sulla gestione corrente e i relativi allegati depositati con la cadenza prescritta, ha assolto correttamente agli adempimenti di ordinaria amministrazione, conservando il proprio patrimonio così come offerto ai creditori, evitando alienazioni che potessero ridurre i valori indicati nella relazione del tecnico per l'ammissione del concordato.

In particolare l'attività risulta essere stata quella di incasso di crediti, di contenimento dei costi di gestione, sul fronte delle utenze e dei consumi e soprattutto sul fronte del costo del personale dipendente.

*Nella seconda relazione periodica infatti la ricorrente ha esposto che “in merito alla gestione dei rapporti di lavoro dipendente in essere, è stata attivata, con il supporto dello studio professionale di riferimento per la consulenza contabile e lavoristica (studio Gastaldi di Camponogara), nonché del consulente legale all'uopo incaricato (Avv. Sandro Grandese di Venezia), la procedura finalizzata all'ottenimento dell'ammortizzatore sociale della Cigs (Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria) ex D.L. 109/2018 (“Decreto Genova”), convertito nella L. 130/2018 e regolato con la Circolare del Ministero del lavoro n. 15 del 4.10.2018, in favore di tutti i lavoratori in forza (n. 17), ad eccezione di un lavoratore a domicilio, per la durata di 12 mesi, mediante comunicazione inviata a tutte le parti interessate in data 9.9.2020. In data 21.9.2020 si è perfezionato il verbale di accordo con le OO.SS. e con la Regione Veneto in materia di politiche attive. La pratica è stata, quindi, oggetto di esame congiunto (a distanza) con il Ministero del Lavoro, in data 22.9.2020”.*

*Nella terza relazione periodica prosegue precisando che “la procedura si è conclusa con il decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali in data 5 Ottobre 2020 (Rep. IV.R.0107913), con l'approvazione della C.I.G.S. stante la cessazione dell'attività, dal 19.7.2020 al 18.7.2021. Inoltre, sempre con il supporto dell'Avv. Grandese, in data 15.10.2020*

*è stato stipulato un accordo collettivo aziendale, ex art. 14 del D.L. 104/2020, finalizzato a favorire la risoluzione consensuale dei rapporti di lavoro, dietro corresponsione di un incentivo all'esodo di € 1.000,00 lordi pro capite. Allo stato, in data 29.10.2020, è stata perfezionata la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con la dipendente Bellan Fiorenza. Le risoluzioni consensuali che si potranno perfezionare, in esecuzione del predetto Accordo, comporteranno un beneficio per la procedura, nel senso di consentire una riduzione degli oneri complessivamente dovuti per la prosecuzione dei rapporti di lavoro fino al termine del periodo Cigs del 18.7.2021 ed in relazione al successivo licenziamento collettivo”.*

#### 5. Precisazioni di ordine metodologico

La scrivente commissario ha il dovere di precisare in relazione alla propria analisi che le valutazioni che verranno effettuate nella presente relazione si basano su dati storici certi e su ragionevoli ipotesi relative ad eventi futuri. Non è pertanto possibile considerare le conclusioni alle quali si perviene quali concrete garanzie di realizzazione.

Per quanto concerne i criteri seguiti nell'accertamento e nella valutazione dei beni, dei crediti e dei debiti della Società, premesso che in questa sede, come nel piano, non è stato attribuito alcun valore all'avviamento, verificata la consistenza dei beni mobili e immobili della società, la valutazione è stata effettuata sulla base dei valori determinati dagli esperti nelle loro perizie di stima allegate alla proposta così come integrate a seguito delle richieste avanzate dalla scrivente. Il dott. Giovanni Striuli, attestatore ai sensi dell'art. 161 comma 3 l.f., ha effettuato le verifiche necessarie circolarizzando altresì la richiesta di conferma dei saldi attivi e passivi nei confronti dei creditori e dei debitori della società ed ha attestato la veridicità dei dati aziendali.

Il piano liquidatorio tiene conto del fatto che per alcuni beni la Società ha ricevuto due offerte irrevocabili di acquisto per un valore superiore a quello indicato nella perizia di stima allegata al piano stesso. In particolare, per quanto riguarda il patrimonio sociale, la società ha allegato un'offerta irrevocabile di acquisto di parte dei beni strumentali (macchinari e attrezzature), complessivamente valutati dal perito estimatore euro 117.075,00 - per il prezzo complessivo di euro 150.000,00, mentre per quanto riguarda i beni immobili dei soci messi a disposizione della procedura, e valutati euro 94.500,00, è stato dato atto di un'offerta di euro 96.000,00.

Entrambe le offerte scadevano in data anteriore al giorno inizialmente fissato per l'adunanza dei creditori. Tenuto conto di tale circostanza, ai sensi dell'art. 163-bis l.f, il Tribunale ha disposto l'avvio di un procedimento competitivo, fissando al 31 marzo 2021 l'udienza per la gara tra più eventuali offerenti.

Nell'udienza i beni sono stati aggiudicati rispettivamente ad euro 153.100,00 e euro 98.000,00, che, al netto delle spese per la vendita competitiva, hanno dato luogo ad un valore netto di aggiudicazione di euro 150.038,00 e euro 96.040,00.

Avendo inoltre la società ricevuto due ulteriori offerte di acquisto per materie prime in magazzino, rispettivamente per pellami e fodere e per fodere merinos, con provvedimento del 26 febbraio 2021 il giudice delegato ha autorizzato la vendita competitiva dei due lotti. L'asta si è conclusa il 31 marzo 2021 con l'aggiudicazione dei due lotti rispettivamente ad euro 4.001,00 e euro 2.900,00, entrambi valori superiori a quelli di stima.

Di tali nuovi valori la scrivente ha dunque tenuto conto.

Passando al passivo sociale, preciso che l'analisi effettuata per predisporre l'elenco dei creditori ha natura puramente amministrativa, ai fini del voto e della quantificazione del fabbisogno concordatario, non pretende invece di statuire in merito alla classe di appartenenza, verifica che effettuerà il liquidatore giudiziale, con eventuale tutela da parte del creditore in sede giurisdizionale.

In particolare, mentre nel piano alcuni fornitori erano stati considerati in chirografo, in sede di precisazione del credito a seguito della circolarizzazione effettuata dalla scrivente, gli stessi hanno richiesto il riconoscimento del privilegio artigiano.

In alcuni casi parrebbe possibile riconoscere tale privilegio senza ulteriori accertamenti. In altri invece andrà fatto un maggior approfondimento. La scrivente, nel dubbio, lasciando al liquidatore giudiziale, in sede di riparto, la valutazione finale, ha ritenuto opportuno mantenere tali posizioni all'interno dei creditori chirografari in modo da non privarli del diritto di voto, ed ha incluso l'importo relativo alla differenza di soddisfacimento prevista tra gli importi per i quali potrebbe essere utilizzato il fondo rischi – che risulta capiente - in modo da verificare la tenuta del piano anche nel caso di eventuale successivo riconoscimento del privilegio.

## 6. Proposta di concordato

La proposta della società consiste in un piano di tipo liquidatorio e si basa, in via principale ma non esclusiva, sulla liquidazione del patrimonio sociale con la cessione di tutti i beni, strumentali e merci, e la riscossione dei crediti, destinando quanto incassato al pagamento dei creditori.

I soci illimitatamente responsabili, signori Mirella Zanta e Gianni Massarotto, offrono inoltre la vendita di due immobili (un appartamento e un garage) di loro proprietà, destinando il ricavato sempre alla soddisfazione dei creditori sociali.

Il Piano concordatario che viene proposto ai creditori sociali prevede la soddisfazione, ancorché non sempre integrale, dei loro crediti, prevedendo un trattamento differenziato dei creditori privilegiati rispetto ai creditori chirografari, suddivisi a loro volta in due classi, con relativo trattamento differenziato.

La proposta è basata sul rigido rispetto delle cause legittime di prelazione e sulla non falcidiabilità dei crediti muniti di prelazione.

La prima **classe (A)** è relativa ai creditori privilegiati, dei quali è previsto il pagamento integrale con maggiorazione degli interessi legali. Ai creditori muniti di privilegio generale mobiliare spetta, in caso di insufficienza del patrimonio mobiliare, la collocazione sussidiaria sul prezzo degli immobili ai sensi dell'art. 2776 c.c.. Il piano individua in particolare, i seguenti creditori:

- Lavoratori dipendenti ed assimilati, liberi professionisti, artigiani e fornitori titolari di privilegio generale mobiliare ex art. 2751-bis numeri da 1 a 5-ter c.c.;
- Enti Previdenziali per contributi assistiti da privilegio generale mobiliare ex art. 2753, 2754, 2778 numeri da 1 a 8 c.c..
- Erario per tributi diretti ed imposta sul valore aggiunto assistiti da privilegio generale mobiliare ex art. 2752, 2778 numeri 18 e 19 c.c..

La seconda **classe (B)** è quella che raggruppa i creditori chirografari, cioè privi da qualsiasi tutela preferenziale, ad esclusione dei soci per i loro crediti da finanziamento (che compongono la classe C) e sono: fornitori chirografari; banche chirografarie, creditori diversi chirografari;

Per tali creditori è previsto un pagamento residuale, dopo la soddisfazione integrale dei creditori privilegiati, con una percentuale di soddisfacimento che nel Piano viene indicata del 36,33%, misura da ritenersi meramente previsionale basata sulla valutazione dell'attivo, potendo poi tradursi in una percentuale maggiore o inferiore, in funzione degli effettivi valori di realizzo degli assets sociali e di un immobile personale dei soci messo a disposizione dei creditori.

L'ultima **classe (C)** è quella composta dal credito dei soci, per finanziamenti infruttiferi eseguiti a favore della società nel corso del primo semestre dell'anno 2020 per far fronte alle esigenze finanziarie immediate della società, da considerare in ogni caso postergati. Per tali creditori non è previsto alcun riparto, se non dopo l'eventuale integrale (100%) soddisfacimento dei creditori chirografari appartenenti alla classe B, oltre a quelli privilegiati.

Viene espressamente precisato nel piano (cfr. piano pag.21) che *“la Società ed i suoi soci, ..., non assumono una garanzia specifica in ordine al pagamento di una determinata percentuale ai creditori, diversi dai privilegiati, che non troveranno completo soddisfacimento dal realizzo dell'attivo, essendo il pagamento delle percentuali indicate prevedibile per i creditori chirografari a livello di prognosi nella misura sopra precisata, con la conseguenza che la*

percentuale di soddisfazione potrebbe essere, in definitiva, anche inferiore a quella ipotizzata ma, comunque, superiore, anche nella peggiore delle ipotesi, a livello minimo previsto dall'art. 160 co. 4 l.f.”.

Il piano proposto viene di seguito riportato:

**ATTIVO**

Immobile industriale	588.000,00
Immobile civile	157.000,00
Crediti	85.580,42
Immobilizzazioni tecniche	130.992,00
Rimanenze di magazzino	16.630,00
Disponibilità bancarie	18.338,00
<b>TOTALE ATTIVO SOCIALE</b>	<b>996.540,42</b>
Spese di procedura	61.880,00
Spese professionisti	65.522,00
Prededuzione costi a finire	17.437,91
<b>ATTIVO DISPONIBILE PER I CREDITORI</b>	<b>851.700,51</b>

**PASSIVO**

		Classe	%	Riparto
Debiti verso dipendenti	632.034,21	A	100%	632.034,21
Debiti vs. Professionisti	11.331,35		100%	11.331,35
Debiti vs. Fornitori privilegiati	20.075,84		100%	20.075,84
Enti previdenziali	11.938,54		100%	11.938,54
Erario	2.626,89		100%	2.626,89
F.do rischi e interessi su debiti privilegiati	30.000,00		100%	30.000,00

Totale privilegiati 708.006,83 **708.006,83**

Residuano 143.693,68

**Incremento dell'attivo da immobile personale dei soci 94.500,00**

Disponibile per i chirografi 238.193,68

		B	%	Riparto
Debiti vs. Fornitori	149.297,90	B	36,33%	54.243,57
Clienti con saldo Avere	8.700,00		36,33%	3.160,92
Debiti vs. Banche	494.300,93		36,33%	179.591,58
Altri chirografi	3.296,26		36,33%	1.197,61

Totale chirografari 655.595,09 **238.193,68**

Debiti vs. soci per finanziamenti infruttiferi	101.400,00	C	0,00%	-
--	------------	---	-------	---

**TOTALE PASSIVO**

**1.465.001,92**

**TOTALE RIPARTO PREVISTO AI CREDITORI**

**946.200,51**

A garanzia della realizzazione delle previsioni della proposta così sintetizzata, nell'eventualità che la liquidazione dell'attivo concordatario comportasse un realizzo inferiore al valore di

perizia, tale da non consentire il raggiungimento della percentuale minima del 20% prevista dall'art. 160 ultimo comma l.f. e *condizionatamente al buon fine del concordato e cioè all'approvazione dei creditori, all'omologazione della proposta concordataria ed alla definitiva e positiva esecuzione del concordato*, con l'integrazione del 18 gennaio 2021, i tre figli dei signori Massarotto e Zanta, che vantano crediti da lavoro dipendente verso la società, quindi crediti privilegiati, hanno dichiarato la loro disponibilità ad utilizzare parzialmente e proporzionalmente il loro credito al fine di integrare l'attivo, nelle modalità di seguito sintetizzate:

- acquisto da parte dei figli di quote di diritti immobiliari di cui sono titolari i genitori per il prezzo di euro 20.000 con versamento del ricavato da parte dei genitori a favore dei creditori chirografari;
- disponibilità a rinunciare parzialmente e proporzionalmente ai loro crediti di lavoro verso la Società fino alla concorrenza massima complessiva di euro 80.000 a favore dei creditori chirografari;
- disponibilità, alternativamente, ad (i) effettuare finanziamenti per coprire il fabbisogno finanziario dell'anticipazione dell'IVA delle spese prededucibili indicate nel piano al netto dell'imposta (euro 30.521) oppure (ii) ad accettare la cessione del credito IVA per pari importo, in parziale soddisfazione del loro credito da lavoro.

Si richiama l'attenzione sul fatto che gli importi offerti dai figli dei soci hanno la forza di un'offerta garantita, seppur condizionata, in quanto sono importi a valere sui loro crediti (privilegiati) da lavoro nei confronti della società stessa.

## 7. Tempistiche

Il piano concordatario considera un orizzonte temporale di due anni dall'omologa del concordato per completare la liquidazione dei beni della Società e per effettuare il riparto del ricavato ai creditori. Nel piano viene considerata tale tempistica, prevedendo *una ripresa dell'economia, susseguente all'attuale crisi generata dalla pandemia da Covid*, che al momento pare alla scrivente commissario certamente auspicabile ma non prevedibile concretamente.

Tanto, con riferimento ai tempi di riparto del ricavato ed anche con riferimento ai costi che matureranno nel tempo fino alla chiusura della procedura.

A pagina 2 del Piano si legge: *“Dalle elaborazioni effettuate emerge la possibilità di attribuire ai creditori tempi non superiori ..... a quelli ottenibili rispetto ad un'ipotesi alternativa di liquidazione fallimentare”* e la scrivente non può che condividere tale considerazione, poiché



è chiaro che la stessa incertezza causata dalla crisi in atto vale anche in relazione alla diversa ipotesi di una liquidazione del patrimonio in sede fallimentare.

Come opportunamente riportato anche nella proposta a pag. 21 *“Il piano concordatario che viene sottoposto all’approvazione dei creditori e del Tribunale è di natura liquidatoria. Pertanto, non definisce con certezza la tempistica dei riparti, dipendendo la stessa dai tempi di realizzo dell’attivo. L’attivo, come visto, è formato per la quasi totalità da beni immobili oltre che da crediti e beni mobili. I tempi di realizzo dei beni immobili non sono prevedibili con certezza.”*

Da un punto di vista pratico, secondo la logica del concordato liquidatorio, l’attivo realizzato sarà utilizzato, in ordine, per il pagamento:

- i. del 100% dei costi della gestione concordataria, delle spese di procedura e di tutti gli altri crediti prededucibili, compreso il compenso degli organi della procedura;
- ii. del 100% di tutti i creditori privilegiati compresi nella classe “A” con maggiorazione degli interessi legali;
- iii. del pagamento dei creditori chirografari compresi nella classe “B” nella percentuale stimata nel piano in misura del 36,33% o in quella diversa misura – sia maggiore che minore – che dovesse risultare dal realizzo dell’intero attivo;
- iv. del pagamento dei creditori chirografari compresi nella classe “C” solo dopo che fossero integralmente soddisfatti i creditori privilegiati (classe A) e quelli chirografari appartenenti alla classe B.

#### 8. L’esame analitico delle attività e della passività

Il valore delle attività da liquidare, beni immobili, macchinari, attrezzature, materie prime e prodotti finiti, sono state oggetto di valutazione da parte dell’architetto Arturo Baldan, per quanto riguarda gli immobili e del perito Stefano Bettin per i beni mobili.

Le rispettive perizie sono state allegate alla proposta concordataria e sono state successivamente integrate su richiesta della scrivente, anche alla luce dell’inventario effettuato. Dette integrazioni vengono allegate alla presente relazione.

La data di riferimento dei prospetti è quella del 31 luglio 2020, ancorché la data di deposito del ricorso ex art. 160 comma 6 l.f. sia il 30 luglio 2020, così come esposta nel piano, che è comunque sostanzialmente invariata rispetto a quella del giorno precedente. Nel corso dei mesi successivi c’è stato un numero assai esiguo di operazioni il cui importo non modifica significativamente i valori esposti nel piano. L’unico dato significativo è l’incasso di crediti per totali euro 55.300,86, del quale viene ovviamente tenuto conto in sede di verifica della tenuta



del piano eliminando tale importo dalle percentuali di svalutazione dei crediti stessi, nonché la vendita dei macchinari, delle merci e dei beni personali dei soci dei quali si è già detto al paragrafo 5.

La valutazione che viene fatta, e sulla cui base verrà indicato il più probabile livello di soddisfacimento dei creditori, è basata su stime e ipotesi dei futuri valori di realizzo, ipotesi rese viepiù ardue, stante la situazione economica di assoluta incertezza in cui versa la nostra economia.

### 8.1. Attività

Immobilizzazioni materiali	Valore considerato nel piano	Rettifiche	Valore del Commissario Giudiziale
Terreni e fabbricati	745.000,00	-3.000,00	742.000,00
Impianti e macchinario	129.592,00	487,00	130.079,00
Attrezzature			
Mobili e macch. Ufficio			
Automezzi	1.400,00	-800,00	600,00
<b>Totale</b>	<b>875.992,00</b>	<b>-3.313,00</b>	<b>872.679,00</b>

Rimanenze	Valore considerato nel piano	Rettifiche	Valore del Commissario Giudiziale
Rimanenze	16.630,00	-1.954,45	14.675,55

Crediti	Valore considerato nel piano	Rettifiche	Valore del Commissario Giudiziale
Crediti verso clienti	84.163,00		84.163,00
Crediti tributari	1.417,00	-48,00	1.369,00
<b>Totale</b>	<b>85.580,00</b>	<b>-48,00</b>	<b>85.532,00</b>

Disponibilità liquide	Valore considerato nel piano	Rettifiche	Valore del Commissario Giudiziale
Intesa Sanpaolo c/c	18.263,00		18.263,00
Cassa contanti	75,00		75,00
<b>Totale</b>	<b>18.338,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.338,00</b>

<b>Riepilogo attivo</b>	Valore considerato nel piano	Rettifiche	Valore del Commissario Giudiziale
Immobilizzazioni materiali	875.992,00	-3.313,00	872.679,00
Rimanenze	16.630,00	-1.954,45	14.675,55
Crediti	85.580,00	-48,00	85.532,00
Disponibilità liquide	18.338,00	0,00	18.338,00
<b>Totale Attivo</b>	<b>996.540,00</b>	<b>-5.315,45</b>	<b>991.224,55</b>

### 8.2. Passività

#### 8.2.1 Creditori in prededuzione

Spese di assistenza professionale - Prededuzione	Saldo considerato nel piano	Saldo precisato	Diversa natura richiesta al Commissario Giudiziale	Rettifiche	Valore del Commissario Giudiziale
Avv. Prof. Mauro Pizzigati	23.920,00	23.920,00			23.920,00
Avv. Sandro Grandese	11.960,00	11.960,00			11.960,00
Dott. Paolo Bellamio	11.960,00	11.440,00			11.440,00
Dott. Giovanni Striuli	13.000,00	13.000,00			13.000,00
Ing. Stefano Bettin	4.682,00				4.682,00
Totale	65.522,00				65.002,00

Spese di procedura - Prededuzione	Saldo considerato nel piano	Saldo precisato	Diversa natura richiesta al Commissario Giudiziale	Rettifiche	Valore del Commissario Giudiziale
Commissario Giudiziale	39.520,00				39.520,00
Liquidatore Giudiziale	11.960,00				11.960,00
C.D.L. - Contab.- Varie	10.400,00				10.400,00
Totale	61.880,00				61.880,00

Spese per costi a finire - Prededuzione	Ultimi 5 mesi 2020	2021	2022
Energia - E.On	531,43	970,00	970,00
Acqua - Veritas	171,06	262,00	262,00
Tari - Veritas	458,81	1.230,00	1.230,00
Telefono - fax - Internet	1.510,64	1.080,00	1.080,00
Assicurazioni	4.603,00	1.000,00	1.000,00
IMU immobile di proprietà	1.749,00	4.188,00	4.188,00
Diritti camerali	211,00	200,00	200,00
Tasse camerali	550,00	550,00	550,00
Consorzio bonifica		230,99	230,99
Maggior IMU stanziata dal Commissario Giudiziale	Stanziate in sede di verifica capienza nel fondo rischi		
Spese relative liquid. attivo (pubblicità ecc.)stanziate Comm. Giud.		1.500,00	
Ratei TFR fino al 31 luglio 2021-da debiti verso personale dipendente		22.992,94	
INPS contributo licenziamento con accordo-da debiti vs personale dip.		49.898,28	
INPS contributo addizionale CIGS-		16.303,77	
a dedurre			
Locazione appartamento	-2.400,00	-4.800,00	-4.800,00
Totale	7.384,94	95.605,98	4.910,99
		Totale	107.901,91

## 8.2.2 Creditori privilegiati

Debiti verso fornitori considerati Privilegiati nel piano - Classe A	Saldo considerato nel piano	Saldo precisato	Diversa natura richiesta al Commissario Giudiziale	Rettifiche	Valore del Commissario Giudiziale
Rappresentante Boscaro di Boscaro F. sas					
Rappr. Boscaro di Boscaro F. sas (Fatture da ricevere)	11.999,44	11.999,44			11.999,44
Rappr. Boscaro di Boscaro F. sas (Ritenute-Enasarco)	2.336,20				
Rappr. Boscaro di Boscaro F. sas (F.I.R.R.)	5.740,20		Riclassificato tra i debiti v/istituti e previdenza sociale		
Totale	20.075,84				11.999,44

Debiti tributari - Privilegiati - Classe A	Saldo considerato nel piano	Saldo precisato	Diversa natura richiesta al Commissario Giudiziale	Rettifiche	Valore del Commissario Giudiziale
IRPEF dipendenti - Ritenute - Addiz. 7/2020	2.627,00				2.627,00

Debiti verso Istituti di previdenza e sicurezza sociale - Privilegiati - Classe A	Saldo considerato nel piano	Saldo precisato	Diversa natura richiesta al Commissario Giudiziale	Rettifiche	Valore del Commissario Giudiziale
Debiti verso INPS	738,00		Riclassificato da debiti v/dipendenti	3.335,84	4.073,84
Debiti verso F.do pensione	644,00	628,50			628,50
Debiti verso INAIL	3.538,00				3.538,00
Enasarco	1.702,00				1.702,00
INPS - INAIL su ratei dipendenti	5.317,00				5.317,00
Rappr. Boscaro di Boscaro F. sas (Ritenute-Enasarco)			Riclassificato da Fomitori privilegiati	2.336,20	2.336,20
Rappr. Boscaro di Boscaro F. sas (F.I.R.R.)				5.740,20	5.740,20
<b>Totale</b>	<b>11.939,00</b>			<b>11.412,24</b>	<b>23.335,74</b>

Debiti verso dipendenti - Privilegiati - Classe A	Saldo considerato nel piano	Saldo precisato	Rettifica Contributi dovuti ad INPS	Rettifiche	Valore del Commissario Giudiziale
Bellan Fiorenza	9.552,44	9.552,44	0,00		9.552,44
Carlin Cheti	29.057,15		-230,04		28.827,11
Carraro Mirta	20.223,89		-264,94		19.958,95
Carraro Patrizia	51.896,35		-405,78		51.490,57
Coccatto Emanuela	22.000,00	23.243,71	0,00	-1.243,71	22.000,00
Coccatto Marilena	46.397,87	46.217,21	-183,52		46.033,69
Coin Fabrizio	34.946,35		-382,19		34.564,16
Donin Tania	4.741,62	4.736,21	-7,25		4.728,96
Fanton Graziella	19.917,46		-40,62		19.876,84
Garato Catia	42.905,59		-188,58		42.717,01
Girardo Catia	8.341,74		-12,78		8.328,96
Hossain Md Akhtar	8.695,40		-25,55		8.669,85
Maniero Raffaella	27.496,55		-76,88		27.419,67
Marivo Tiziana	34.765,63		-74,03		34.691,60
Massarotto Andrea	45.885,62	45.885,62	-385,40		45.500,22
Massarotto Martina	46.300,97	46.300,97	-418,50		45.882,47
Massarotto Pietro	31.373,52	31.373,52	-444,03		30.929,49
Pagin Franco	12.699,57	15.426,95	-29,79	-2.727,38	12.669,78
Venturini Cesare	38.722,41		-165,95		38.556,46
<b>Totale</b>	<b>535.920,13</b>		<b>-3.335,84</b>	<b>-3.971,09</b>	<b>532.398,22</b>
Ulteriori debiti verso dipendenti					
Rivalutazione TFR anno 2020	6.919,09				6.919,09
Ratei TFR fino al 31 luglio 2021	22.992,94			Riclassificato in spese per costi a finire	
<b>Totale</b>	<b>29.912,03</b>				<b>6.919,09</b>
<b>Totale complessivo</b>	<b>565.832,16</b>		<b>-3.335,84</b>	<b>-3.971,09</b>	<b>539.317,31</b>

Nota: il debito complessivo include euro 3.335,83 relativo a contributi INPS che dovranno essere versati all'istituto stesso e non ai dipendenti.

Debiti verso professionisti - Privilegiati - Classe A	Saldo considerato nel piano	Saldo precisato	Diversa natura richiesta al Commissario Giudiziale	Rettifiche	Valore del Commissario Giudiziale
Studio Legale SFP	2.964,00	2.637,49	Privilegio		2.637,49
		327,64	Chirografo	Riclassificato a debiti v/fornitori	
Notaio Candiani	1.087,35				1.087,35
Studio Gastaldi	7.280,00				7.280,00
<b>Totale</b>	<b>11.331,35</b>				<b>11.004,84</b>

Fondo rischi ed interessi - Privilegiati - Classe A - verifica capienza	
Crediti vs clienti incassati da Banca Annia	12.406,40
Gabel di Khayat Kahake- richiesta privilegio differenza % di sodd.	2.241,82
Ader Allestimenti - richiesta privilegio differenza % di soddisfo	2.532,10
Longato Giuseppe - richiesta privilegio differenza % di soddisfo	1.769,58
P.A.T. srl - richiesta privilegio differenza % di soddisfo	1.658,67
Maggior precisazione dipendente Pagin Franco	3.027,74
Interessi su crediti privilegiati	141,50
Maggiori spese per costi a finire stanziati dal Commissario Giud.::	
Maggior IMU stanziata dal Commissario Giudiziale	2.070,00
Spese relative liq. dell'attivo stanziati Comm. Giudiziale	1.500,00
<b>Totale</b>	<b>27.347,80</b>
Fondo stanziato - ritenuto congruo Commissario Giudiziale	30.000,00
<b>Residuo:</b>	<b>2.652,20</b>

### 8.2.3 Creditori chirografari

Debiti verso banche - Chirografari - Classe B	Saldo considerato nel piano	Saldo precisato a Commissario Giudiziale	Diversa natura richiesta al Commissario Giudiziale	Rettifiche	Valore del Commissario Giudiziale
BCC Banca Annia c/c 6801-6672	197.435,00	456.910,97			456.910,97
BCC Banca Annia c/c 6802-26672	38.850,00				
BCC Banca Annia c/anticipi export	83.509,00				
BCC Banca Annia c/export EPS-4191	131.239,00				
Mediocredito Trentino Ndg 837483	43.268,00	43.271,43			43.271,43
<b>Totale</b>	<b>494.301,00</b>				<b>500.182,40</b>

Debiti verso clienti per anticipazioni - Chirografari - Classe B	Saldo considerato nel piano	Saldo precisato a Commissario Giudiziale	Diversa natura richiesta al Commissario Giudiziale	Rettifiche	Valore del Commissario Giudiziale
Aynur Rustamova	1.500,00	1.500,00			1.500,00
Kawimet W. Bunia	0,00	0,00			0,00
Mashayeva Aliya	500,00				500,00
Nur Giyim Sanayi ve Tic	3.500,00	3.500,00			3.500,00
Opera Cubo in D.o.o Sara	0,00	0,00			0,00
Plaza House Inc.	1.400,00				1.400,00
Salikhova Rimma	500,00				500,00
Tina Time Shoes doo	1.300,00	0,00			0,00
<b>Totale</b>	<b>8.700,00</b>				<b>7.400,00</b>

Altri debiti - Chirografari - Classe B	Saldo considerato nel piano	Saldo precisato a Commissario Giudiziale	Diversa natura richiesta al Commissario Giudiziale	Rettifiche	Valore del Commissario Giudiziale
Sanimoda contribuzione 3° trimestre 2020	600,00				600,00
Centro analisi chimiche srl preventivo	2.195,00				2.195,00
Uilta Uil - Ritenute sindacali	63,06				63,06
CGIL FILCTEM - Ritenute sindacali	103,20				103,20
Formalità Amm., bollette doganali ecc.	100,00				100,00
Diritto annuale 2020 CCIA	235,00				235,00
Totale	3.296,26				3.296,26
Ulteriori debiti rilevati dal Commissario Giudiziale					
Tim				430,64	430,64
E.On				232,51	232,51
Veritas				51,06	51,06
Consorzio Acque Risorgive		230,99			230,99
Totale	0,00	230,99		714,21	945,20
Totale complessivo	3.296,26			714,21	4.241,46

Debiti verso fornitori considerati Chirografari nel piano - Classe B	Saldo considerato nel piano	Saldo precisato a Commissario Giudiziale	Diversa natura richiesta al Commissario Giudiziale	Rettifiche	Valore del Commissario Giudiziale
Ader Allest. Di Carbonini Alberto	3.875,00	3.976,92	Privilegio		3.976,92
Alimentaria srl	1.830,00	1.830,23			1.830,23
Alpe spa	539,70	539,70			539,70
Ares srl	1.314,08	1.314,08			1.314,08
Axitea spa	425,48	491,57			491,57
Benvegnù srl	256,32				256,32
Bozzolan W. & Santello R. snc	3.383,33	3.383,33			3.383,33
Carraro Francesco & C. snc	543,00	543,00			543,00
Cibra pubblicità srl	534,27	0,00			534,27
Conceria C.M. Pelli di Mongiello Consolato srls	2.064,13				2.064,13
Confindustria Venezia	1.512,89				1.512,89
Daniele pellami srl	3.360,00				3.360,00
DM srl	2.588,60				2.588,60
DMD Solofra spa	5.152,82				5.152,82
EL-FO spa a socio unico	1.533,54				1.533,54
Eurocom srl	8.896,41				8.896,41
Fashion Leather production srl	205,37				205,37
Gabel di Khayat Kahale Gabriele	3.521,00				3.521,00
Gemini srl	865,66				865,66
GLS enterprise srl a socio unico	263,94	263,94			263,94
Henko srl	122,00	122,00			122,00
Idea 84 srl	1.450,90	1.450,90			1.450,90
Intex srl	1.156,74				1.156,74
La fenice di Fabris Germana	14.054,04	13.978,04			13.978,04
L.I.P. srl	3.664,85				3.664,85
Longato Giuseppe	2.640,70	2.779,30	Privilegio		2.779,30
Moda salentina srl	380,25				380,25
Moduli continui Padova srl	417,95	417,95			417,95
Nemesi srl	4.909,40	4.909,40			4.909,40
Omnipel Technologies srl	203,35				203,35
P.A.T. srl	2.605,10	2.605,10	Privilegio		2.605,10
Pepo srl unipersonale	1.876,12	1.876,12			1.876,12
S.I.R.M.A.C. srl	29.382,00				29.382,00
Sacchetti veneziani srl	1.017,26	1.017,26			1.017,26
Salamander Austria gmbh	9.500,00	9.500,00			9.500,00
Salamander Hungaria Kereskedelmi	3.600,00	3.600,00			3.600,00
Seat.cio Simone snc di Calò G.&C.	356,42				356,42
Speedlogistik srl	2.778,20	2.778,20			2.778,20
Suolificio veneta suole srl	1.537,20	1.537,20			1.537,20
T.G.P. srl - tacchi e accessori	9.159,70				9.159,70
Vanplast srl	1.305,75				1.305,75
Volbal di Volpato A. & F. srl	14.514,43	14.382,43			14.382,43
Studio Legale SFP		327,64		Riclassificato da debiti v/profes.	327,64
Totale	149.297,90				149.724,38

Debiti verso soci per finanziamenti - Chirografari - Classe C	Saldo considerato nel piano	Saldo precisato a Commissario Giudiziale	Diversa natura richiesta al Commissario Giudiziale	Rettifiche	Valore del Commissario Giudiziale
Finanziamento soci	101.400,00				101.400,00

Riepilogo Passivo, Spese di assistenza professionale, Spese di procedura e costi a finire	Valore del Commissario Giudiziale
Prededuzione	
Spese di assistenza professionale	65.002,00
Spese di procedura	61.880,00
Spese per costi a finire	107.901,91
Totale	234.783,91
Privilegio - Classe A	
Debiti verso dipendenti	539.317,31
Debiti verso Istituti di previdenza e sicurezza sociale	23.335,74
Debiti tributari	2.627,00
Debiti verso professionisti	11.004,84
Debiti verso fornitori considerati privilegiati nel piano (A)	11.999,44
Fondo rischi ed interessi su debiti privilegiati	30.000,00
Totale	618.284,33
Chirografo - Classe B	
Debiti verso banche	500.182,40
Debiti verso fornitori considerati chirografari nel piano (B)	149.724,38
Debiti verso clienti per anticipazioni	7.400,00
Altri debiti	4.241,46
Totale	661.548,24
Chirografo - Classe C	
Debiti verso soci per finanziamenti	101.400,00
Totale	101.400,00
<b>Totale Passivo</b>	<b>1.616.016,48</b>

La scrivente precisa che parte degli importi indicati nel piano come “debiti verso dipendenti” sono stati riclassificati tra i “debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale” o tra i “costi a finire” (in questo caso con lo spostamento degli stessi tra gli importi in prededuzione), così come parte dei debiti verso fornitori privilegiati.

Per quanto riguarda la situazione relativa al personale dipendente, con i connessi costi futuri, l’avvocato Sandro Grandese ha aggiornato la scrivente con e-mail del 24 marzo 2021, sostanzialmente confermando quanto già esposto dalla debitrice nelle relazioni periodiche e dall’attestatore dottor Giovanni Striuli, e soprattutto confermando l’utilità economica per la procedura (oltre che opportunità sociale) dell’iter seguito per il licenziamento dei dipendenti.

Scriva infatti l’avv. Grandese: *“L’accesso alla cigs ha consentito di evitare contrasti con le OO.SS. (che peraltro in presenza di possibile accesso all’ammortizzatore sociale conservativo si sarebbero opposti, con le conseguenze di cui infra, all’apertura di un procedimento di licenziamento collettivo) garantire un sussidio al reddito ai dipendenti, risparmiare, per quanto infra, il costo del preavviso, dare la teorica opportunità ai dipendenti di instaurare rapporti a tempo determinato senza perdere l’ombrello dell’ammortizzatore sociale.*

*I benefici ottenuti sono controbilanciati dal costo dell'accesso alla cigs fino all'ammissione alla procedura di concordato e l'incidenza di detto periodo di cigs sulle contabilizzazioni del TFR dovuto ai dipendenti.”*

*“Il DL n. 104/2020 ha consentito una deroga al blocco dei licenziamenti e la risoluzione dei rapporti di lavoro previo accordo collettivo aziendale con le OO.SS. più rappresentative.*

*Si è, quindi, provveduto:*

*-alla stipula dell'accordo collettivo aziendale;*

*-alla risoluzione di un rapporto di lavoro con la corresponsione di modesto incentivo.*

*I vantaggi di detto accordo, peraltro scaduti a dicembre 2020, e non più rinnovati, sono stati:*

*-opportunità teorica di consentire ai dipendenti di risolvere anticipatamente il rapporto di lavoro;*

*-non incidenza del periodo residuo di cigs sulla contabilizzazione del TFR con riferimento alla dipendente che ha accettato la risoluzione consensuale. “*

*“Con lettera del 5.3.2021 si è dato corso alla procedura di licenziamento.*

*L'attività si è concretizzata in:*

*-redazione lettera di apertura della procedura di licenziamento collettivo ex art. 4-24 L.223/1991. La procedura è stata resa possibile dall'art. 14 D.L. 104/2020 che ha, in deroga al blocco dei licenziamenti, consentito la risoluzione per le società in liquidazione che abbiano cessato l'attività;*

*-redazione del verbale d'accordo sindacale;*

*-redazione della lettera di licenziamento;*

*-redazione della lettera di chiusura della procedura di licenziamento collettivo.*

*Il percorso seguito ha consentito alcuni vantaggi:*

*-godimento da parte dei dipendenti del preavviso in corso di cigs con conseguente risparmio dell'importo previsto a detto titolo;*

*-riduzione del contributo a carico dell'azienda per il ticket licenziamento al minimo di legge stante il raggiungimento dell'accordo sindacale. In mancanza di detto accordo (che è stato possibile raggiungere proprio grazie alla preliminare attivazione dell'ammortizzatore sociale) l'importo del ticket si sarebbe triplicato.”*

Alla luce di quanto sopra anche i costi stanziati nel Piano quali debiti verso il personale dipendente maturandi successivamente alla data di riferimento (30 luglio 2020) paiono correttamente stimati.



## 9. Garanzie offerte ai creditori

Come già sopra esposto il piano inizialmente proposto dalla società prevedeva la liquidazione del patrimonio sociale e la messa a disposizione a favore dei creditori di un appartamento e di un garage di proprietà dei due soci.

In base alle valutazioni effettuate dai due stimatori, nel piano era stato ipotizzato l'integrale soddisfacimento dei creditori privilegiati e il soddisfacimento dei creditori chirografari nella misura del 36,33%, senza alcun soddisfacimento dei soci per i finanziamenti erogati. Tale percentuale è superiore alla misura minima prevista dall'art. 160 ultimo comma l.f. in caso di concordati liquidatori.

E' evidente, ed è esperienza comune, che le vendite nell'ambito di procedure concorsuali scontano spesso la presenza di operatori ribassisti e che pertanto non è sempre possibile raggiungere il valore di presumibile realizzo indicato nelle perizie di stima. Va inoltre considerato che l'attuale situazione di incertezza economica derivante dal protrarsi e dall'aggravarsi dell'emergenza sanitaria in atto, rende difficile agli operatori effettuare investimenti, dovendo sostanzialmente azzardare le previsioni relative agli scenari economici futuri, anche nel breve periodo.

Tanto doverosamente premesso, si ricorda che, ove i creditori rappresentanti la maggioranza dei crediti chirografari approvassero il concordato, lo stesso venisse omologato, con definitiva e positiva esecuzione dello stesso, condizione questa per poter attivare la garanzia offerta dai signori Martina, Pietro e Andrea Massarotto, ove la liquidazione dell'attivo concordatario comportasse un realizzo inferiore al valore di presumibile realizzo indicato nella perizia di stima, tale da non rendere possibile il raggiungimento della percentuale minima di soddisfazione dei creditori chirografari del 20%, gli stessi beneficerebbero della garanzia condizionatamente offerta dai figli dei soci e diffusamente esposta al paragrafo 6.

## 10. Utilità che, in caso di fallimento, possono essere apportate da azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie che potrebbero essere promosse nei confronti di terzi

Dall'esame della documentazione contabile esaminata, e dalle operazioni poste in essere desumibili dalla stessa, non è risultata la presenza di fatti che potrebbero giustificare azioni risarcitorie, recuperatorie né revocatorie.

In relazione all'ipotesi di fallimento, tuttavia, trattandosi di una società in nome collettivo, i cui soci sono illimitatamente responsabili, vanno valutati altresì gli effetti che ne potrebbero derivare per la massa dei creditori ai sensi dell'art. 147 l.f., per il quale in caso di fallimento verrebbero dichiarati falliti anche i soci.

In questo caso infatti verrebbero appresi all'attivo fallimentare anche i beni dei signori Zanta e Massarotto, ad esclusione dei beni elencati all'art. 46 l.f.

In particolare, verrebbero apprese le quote di diritti immobiliari, la quota di pensione eccedente quanto necessario al loro mantenimento, la quota di un'autovettura Fiat Punto immatricolata nel 2003 posseduta della signora Zanta in comproprietà con uno dei figli, nonché eventuali saldi attivi di rapporti bancari in essere, ovviamente ove esistenti al momento di una successiva dichiarazione di fallimento.

Diritti immobiliari: i signori Zanta e Massarotto hanno da subito messo a disposizione del soddisfacimento dei creditori i due immobili che congiuntamente posseggono al 100%. I residui diritti immobiliari rappresentano quote minoritarie e pertanto di difficile collocabilità sul mercato. In relazione alle stesse, tuttavia, con l'offerta di garanzia dei figli sopra più volte richiamata, ed alle condizioni sopra esposte, gli stessi hanno proposto di acquistarle ad un prezzo complessivo di euro 20.000. Tale prezzo è risultato congruo in base alla valutazione effettuata dall'architetto Arturo Baldan. Dunque nessun ulteriore benefico verrebbe da queste attività in caso di fallimento, anzi, la vendita in sede fallimentare di tali quote a terzi probabilmente non raggiungerebbe il valore offerto dai figli, ma sconterebbe certamente il sostenimento dei costi di pubblicità necessari alla vendita competitiva.

Pensioni: la scrivente ha esaminato le dichiarazioni dei redditi del 2019 dei signori Zanta e Massarotto, dalle quali si rileva che gli stessi percepiscono un trattamento pensionistico con un assegno mensile rispettivamente di circa euro 1.090,00 e euro 1.300,00 (incluso i ratei di tredicesima). Considerate le diverse variabili per ubicazione geografica, tipologia di nucleo familiare, età dei componenti dello stesso, in base alle media ISTAT, eliminando tutte le spese voluttuarie, complessivamente per un nucleo familiare di due persone che debbano pagare un affitto in un centro abitato di piccole dimensioni, la spesa media si attesta attorno ai euro 2.175,00. Siccome tale importo indica la spesa media, che per definizione è superiore a quella "minima", ho comparato tale importo con quello che la legge prevede come impignorabile ai sensi dell'art. 545 comma 7 c.p.c., che dispone l'impignorabilità delle somme fino a concorrenza della misura massima dell'assegno sociale mensile, aumentato della metà, cioè euro 1.380,84 congiuntamente. Facendo la media aritmetica tra questi due valori si ottiene l'importo di euro 1.778,18. Ne deriva che il massimo importo che potrebbe essere appreso alla eventuale procedura fallimentare sarebbe complessivamente di poco inferiore a euro 620,00 mensili.

Tutto ciò senza considerare eventuali necessità particolari derivanti dall'età o da patologie mediche che potrebbero in concreto indurre il giudice delegato a determinare l'importo necessario al sostentamento della famiglia in misura maggiore.

Comunque, considerato un orizzonte temporale per la chiusura del fallimento di due anni, come indicato dall'art. 104 comma 3 l.f., l'importo totale potrebbe essere al massimo di euro 14.900,00,

Ricapitolando:

- in caso di omologa del concordato preventivo i creditori potrebbero beneficiare dell'apporto offerto dai figli dei soci per complessivi euro 100.000,00, oltre alla possibilità smobilizzare il credito IVA finale, cedendolo loro fino ad un massimo di euro 30.521,00;
- in caso di fallimento verrebbero apprese alla procedura la quota di pensione che nell'arco di due anni sarebbe di poco inferiore ad euro 15.000,00, le quote minoritarie di diritti immobiliari, il cui valore di realizzo difficilmente raggiungerebbe l'importo di euro 20.000,00, ma per la vendita delle quali andrebbero sostenuti costi per la pubblicità e per la stima, il 50% di un'autovettura vetusta di valore assolutamente esiguo, nonché il saldo attivo del conto corrente bancario (attualmente inferiore a euro 40.000), se esistenti alla data dell'eventuale dichiarazione di fallimento, mentre il credito IVA dovrebbe essere ceduto ad un operatore professionale che di norma lo valuta attorno al 60% del valore nominale, con una complessiva prospettiva di realizzo inferiore a quanto viene offerto dai signori Martina, Pietro e Andrea Massarotto in caso di buon esito della procedura concordataria.

Per quanto riguarda i costi derivanti dalla procedura di concordato, rapportati ai costi che si dovrebbero sostenere in caso di fallimento, tenuto conto che oramai la maggior parte dei costi in prededuzione relativi ai professionisti, all'attestatore e al commissario giudiziale sono già maturati, con il fallimento ci sarebbe il costo del curatore, mentre nel concordato ci sarebbe il costo del liquidatore giudiziale. Tale figura è già stata individuata dalla società nel dottor Giovanni Rubin, professionista di grande esperienza professionale, che ha proposto un onorario di euro 11.500, sicuramente non superiore all'eventuale compenso che un giudice delegato liquiderebbe a favore del curatore fallimentare in base ai valori dell'attivo e del passivo come sopra riportati.

Alla luce di tutto quanto sopra, non vi sono i presupposti per ipotizzare una maggior convenienza del fallimento rispetto al concordato liquidatorio proposto.

## 11. Conclusioni

Fatta la premessa metodologica che le stime e le previsioni economiche e finanziarie possono essere basate su dati storici oggettivi e su prospettive basate su ipotesi condivisibili ma non possono in nessun caso essere considerate certezze o garanzie, la valutazione sulle prospettive di realizzazione del piano concordatario effettuata nell'attuale momento storico sconta inoltre la maggiore incertezza derivante dallo straordinario stato di crisi sanitaria ed economica mondiale e pertanto e dall'impossibilità di formulare ipotesi attendibili sulle tempistiche di uscita da tale situazione.

La tabella che segue espone le prospettive di soddisfacimento dei creditori in tre diversi scenari.

Descrizione	Importi da piano	Importi Comm. Giudiziale	Ipotesi 1	Ipotesi 2	Ipotesi 3
Capannone	588.000	585.000	585.000	438.750	409.500
Appartamento	157.000	157.000	157.000	117.750	109.900
Crediti	85.580	85.532			
Crediti incassati			55.301	55.301	55.301
Crediti residui			30.225	23.011	15.797
Beni mobili	130.992				
Beni mobili da offerta irrevocabile, venduti al netto spese		150.038	150.038	150.038	150.038
Beni mobili rimanenti		13.604	13.604	10.203	6.802
Magazzino	16.630				
Magazzino venduto		6.901	6.901	6.901	6.901
Magazzino rimanente		10.766	10.766	8.075	5.383
c/c bancario	18.338	18.338	18.338	18.338	18.338
Totale attivo	996.540	1.027.179	1.027.174	828.367	777.960
Spese in prededuzione	-144.840	-234.784	-234.784	-234.784	-234.784
A disposizione della procedura	851.701	792.396	792.390	593.583	543.176
Immobile personale dei soci	94.500	96.040	96.040	96.040	96.040
Importo a disposizione totale (Compreso immobile soci)	946.201	888.436	888.430	689.623	639.216
Privilegio	708.007	618.284	618.284	618.284	618.284
Rimanente	238.194	270.151	270.145	71.339	20.932
Chirografari	655.595	661.548	661.548	661.548	661.548
Percentuale di soddisfacimento:	36,33%	40,84%	40,84%	10,78%	3,16%
Importo aggiunto dai figli fino a 20% - max 100.000 €	0	0	0	60.971	100.000
Percentuale di soddisfazione dei chirografi	<b>36,33%</b>	<b>40,84%</b>	<b>40,84%</b>	<b>20,00%</b>	<b>18,28%</b>

Nella prima colonna sono presenti gli importi inseriti all'interno del piano, nella seconda colonna sono riportati gli importi determinati a seguito di analisi dei valori effettuate dalla scrivente commissario giudiziale, nella terza colonna – Ipotesi 1 - vengono indicate le percentuali di soddisfacimento nel caso la liquidazione dell'attivo portasse a realizzare i valori indicati nella colonna precedente; nella quarta colonna – Ipotesi 2– si ipotizza il realizzo dei

beni mobili e immobili ad un prezzo ridotto del 25% rispetto a quello di perizia e la riscossione dei crediti residui sempre con un deprezzamento del 25%. Nella quinta colonna - Ipotesi 3 - si ipotizza il realizzo dei beni immobili ad un prezzo ridotto del 30%, dei beni mobili ad un prezzo ridotto del 50% rispetto a quelli di perizia, nonché la riscossione dei crediti residui con un deprezzamento del 50%.

Risulta evidente che nella prima ipotesi la percentuale di soddisfacimento sarebbe addirittura superiore a quella prevista nel piano, nella seconda, grazie all'apporto dei figli dei soci, potrebbe essere garantita la percentuale di soddisfacimento del 20% di cui all'art. 160 l.f., mentre nella terza ipotesi la percentuale di soddisfacimento resterebbe, nonostante l'apporto dei figli dei soci, al di sotto di tale soglia, seppur con uno scostamento non significativo. E' chiaro che ogni eventuale ulteriore riduzione del valore di realizzo ridurrebbe ulteriormente la percentuale di soddisfacimento.

Allo stato attuale non è possibile fare previsioni sulla reazione del mercato immobiliare in relazione ai beni offerti in vendita ma si può rilevare che i valori presentati nella perizia di stima sono in linea con i valori indicati dalle tabelle OMI, senza mai utilizzare i valori massimi delle stesse.

E' comunque opinione della scrivente che, data la situazione di crisi aziendale irreversibile sia preferibile per i creditori affrontare questa situazione nell'ambito della procedura concordataria come definita nel piano e soprattutto come integrata successivamente con l'offerta condizionata dei signori Martina, Pietro e Andrea Massarotto, anziché nell'ambito di una procedura fallimentare, che sarebbe privata di tale "paracadute".

Venezia, 9 aprile 2021

f.to Il commissario giudiziale  
dott.ssa Isabella Tomasin

Allegati:

- Integrazione perizia di stima beni mobili Studio Bettin s.a.s. (09.02.2021);
- Integrazione perizia di stima beni immobili arch. Arturo Baldan e relativi allegati (02.04.2021)